

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011

Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011. (11A06944)

(GU n. 120 del 25-5-2011)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 88, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti dal patto di stabilità interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del medesimo art. 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 92, della citata legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;

Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da

emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste misure correttive del patto di stabilità interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola;

Visto il predetto comma 93 il quale dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 103, della citata legge n. 220/2010, il quale stabilisce che, per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al precedente comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo' Milano 2015 nel limite dell'importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;

Visto l'art. 2, comma 37 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;

Visto l'art. 1, comma 105, della citata legge n. 220/2010 che mantiene ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal successivo comma 116;

Visto l'art. 7-quater, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

Considerato che, a seguito della richiesta dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I., nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 giugno 2010, e' stato istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un Tavolo tecnico-politico permanente sulla finanza locale quale sede di condivisione di dati ed informazioni per approfondire le principali questioni in materia di finanza locale e che in tale ambito e' stata trattata la questione relativa all'applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Considerate le richieste espresse nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 2 febbraio 2011 e l'intesa ivi raggiunta in merito al riparto dei 480 milioni di euro di cui al richiamato comma 93, che stabilisce in 20 milioni di euro e in 110 milioni di euro la quota destinata

all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute, rispettivamente, dalla provincia e dal comune di Milano per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015, in 40 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e in 310 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni;

Tenuto conto che, ai fini del patto di stabilità interno, la riduzione dell'obiettivo o l'esclusione delle spese commisurate al medesimo importo determina gli stessi effetti finanziari;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 93, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire le misure correttive in base alle quali procedere alla determinazione dei nuovi obiettivi;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Interventi per Expo' 2015

1. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo' di Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia e di 110 milioni di euro per il comune.

Art. 2

Distribuzione del contributo

1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 10,5 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 10,5 per cento della suddetta media triennale.

2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 7,0 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 7,0 per cento della suddetta media triennale.

3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta media triennale.

4. Per l'anno 2011, le Province di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 248.

5. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento e' quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

Art. 3

Entrate straordinarie

1. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Roma, 23 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 186